



COMUNE DI ALBANO LAZIALE

Provincia di Roma

REGOLAMENTO PER LA DETENZIONE e TUTELA DEGLI ANIMALI

*DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE n.75 del 26 NOVEMBRE
2003*

COMUNE DI ALBANO LAZIALE
Provincia di Roma
REGOLAMENTO PER LA DETENZIONE e TUTELA DEGLI ANIMALI

INDICE

REGOLAMENTO PER LA DETENZIONE e TUTELA DEGLI ANIMALI	1
I Titolo I - Principi	3
Art.1 Profili Istituzionali	3
Art.2 Valori etici e culturali	3
Art.3 Tutela degli animali	3
Titolo II - Definizione ed Ambito di Applicazione.....	3
Art.4 Definizioni	3
Art.5 Ambito di applicazione.....	3
Art.6 Esclusioni.....	4
Titolo III - Disposizioni Generali.....	4
Art.7 Detenzione di animali	4
Art.8 Maltrattamento di animali	5
Art.9 Cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica autoctona	5
Art.10 Abbandono di animali	5
Art.11 Avvelenamento di animali	6
art. 12 Accesso degli animali ai servizi di trasporto pubblico	6
Art.14 Divieto di offrire animali in premio, vincita, oppure omaggio	6
Art.15 Esposizione di animali	7
Art.16 Divieto di spettacoli e intrattenimenti con l'utilizzo di animali	7
Titolo IV – Cani	7
Art.17 Detenzione	7
Art. 18 Attività motoria e rapporti sociali	8
Art.19 Divieti	8
Art.20 Dimensioni dei recinti.....	8
Art.21 Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche.....	8
Art.22 Aree e/o percorsi destinati ai cani.....	8
Art.23 Accesso negli esercizi pubblici	8
Art.24 Obbligo di raccolta degli escrementi.....	9
Titolo V – Gatti.....	9
Art.25 Definizione dei termini usati nel presente titolo	9
Art.26 Proprietà dei gatti liberi	9
Art.27 Compiti dell'Azienda Sanitaria	9
Art.28 Cura delle colonie feline da parte delle gattaie	9
Art.29 Colonie feline	9
Art.30 Alimentazione dei gatti.....	10
Titolo VI – Volatili	10
Art.31 Detenzione di volatili	10
Art.32 Dimensioni delle gabbie	10
Titolo VII – Animali Acquatici	10
Art.33 Detenzione di specie animali acquatiche	10
Art.34 Dimensioni e caratteristiche degli acquari	11
Titolo VIII – Animali per auto-consumo	11
Art.35 Detenzione	11
Titolo IX – Disposizioni Finali	11
Art.36 Inumazione di animali	11
Art.37 Smaltimento dei rifiuti di origine animale e carcasse	12
Art.38 Sanzioni	12
Art.39 Vigilanza	12
Art.40 Incompatibilità ed abrogazione di norme	13
Art.41 Norme transitorie	13
Art.42 Entrata in vigore	13

Titolo I - Principi

Art.1 Profili Istituzionali

1. Il Comune di Albano Laziale, nell'ambito dei principi e indirizzi fissati dalle Leggi e dal proprio Statuto, promuove la cura e la presenza nel proprio territorio degli animali, quale elemento fondamentale e indispensabile dell'ambiente.
2. Il Comune riconosce alle specie animali diritto ad un'esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche ed etologiche
3. Al fine di favorire la corretta convivenza fra uomo e animali e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente, il Comune promuove e sostiene iniziative e interventi rivolti alla conservazione degli ecosistemi, degli equilibri ecologici che interessano le popolazioni animali ivi presenti.

Art.2 Valori etici e culturali

1. Il Comune di Albano Laziale, in base all'art. 2 della Costituzione della Repubblica Italiana, favorisce le iniziative attuate in forma singola o associata, connesse con l'accudimento e la cura degli animali, quale mezzo che concorre allo sviluppo della personalità e in grado di attenuare le difficoltà espressive e di socializzazione, soprattutto nelle fasi dell'infanzia e della vecchiaia.
2. Il Comune di Albano Laziale opera affinché sia promosso nel sistema educativo dell'intera popolazione, e soprattutto in quello rivolto all'infanzia, il rispetto degli animali e il principio della corretta convivenza con gli stessi.
3. Il Comune di Albano Laziale incoraggia le forme espressive che attengono al rispetto e alla difesa degli animali.

Art.3 Tutela degli animali

1. Il Comune riconosce validità etica e morale a tutte le forme di pensiero che si richiamano al dovere del rispetto e della promozione di iniziative per la sopravvivenza e del benessere delle specie animali.
2. Il Comune di Albano Laziale, in base alla L. 281/1991 ed alla L.R. 34/1997, promuove e disciplina la tutela degli animali da affezione, nonché, sempre in relazione alle normative nazionali e regionali in vigore, in relazione alle competenze ad esse demandate tutela tutte le specie di fauna selvatica ed ittica presenti sul territorio, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono.

Titolo II - Definizione ed Ambito di Applicazione

Art.4 Definizioni

1. La definizione generica di animale, quando non esattamente specificata, di cui al presente regolamento, si applica a tutte le tipologie e razze di animali da affezione di cui alla L. 281/1991, e a tutte le specie di vertebrati ed invertebrati, tenuti in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo, anche in stato di libertà e semilibertà.
2. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, la definizione generica di animale si applica inoltre, nell'interesse della comunità locale, nazionale e internazionale, a tutte le specie selvatiche di vertebrati ed invertebrati, fatte salve le specie il cui prelievo è comunque regolato dalle leggi vigenti, in virtù della normativa nazionale e regionale, e quindi comprese nel Patrimonio Indisponibile dello Stato, come specificato dalla L. 157/1992.

Art.5 Ambito di applicazione

1. Le norme di cui al presente regolamento riguardano tutte le specie animali che si trovano o dimorano, stabilmente o temporaneamente, nel territorio comunale di Albano Laziale.

COMUNE DI ALBANO LAZIALE
Provincia di Roma
REGOLAMENTO PER LA DETENZIONE e TUTELA DEGLI ANIMALI

2. Le norme previste dai successivi art. 7, 8 e 9 (detenzione di animali, maltrattamento di animali e cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica autoctona) devono comunque considerarsi valide per qualsiasi animale, come definito al precedente art. 4 punto 1.
3. Oltre le disposizioni del presente regolamento, debbono essere osservate le disposizioni che saranno emanate in circostanze straordinarie dall'Amministrazione Comunale.

Art.6 Esclusioni

Le norme di cui al presente regolamento non si applicano:

- a) alle attività economiche inerenti l'allevamento di animali o ad esso connesse;
- b) alle specie selvatiche di vertebrati e invertebrati il cui prelievo è regolato da specifiche disposizioni nazionali e regionali, in particolare riguardanti l'esercizio della caccia e della pesca;
- c) alla detenzione di volatili ad uso venatorio, sempre che la detenzione stessa sia autorizzata ai sensi e per gli effetti della normativa vigente sulla caccia.
- d) alle attività di disinfestazione, derattizzazione, e a tutte le attività imposte da emergenza di carattere igienico-sanitario.

Titolo III - Disposizioni Generali

Art.7 Detenzione di animali

1. Tutti i detentori di animali debbono denunciare agli uffici competenti (ASL) gli animali soggetti ad anagrafe per leggi nazionali (cani, bovini, equini).
2. La detenzione di animali per l'allevamento è consentita unicamente in zona agricola nel rispetto delle vigenti leggi sanitarie.
3. Nel centro urbano non è permesso tenere o lasciar vagare animali bovini, ovini, suini ecc. né animali da cortile.
4. La detenzione, l'allevamento ed il commercio di animali esotici sono disciplinati dalla legge regionale del Lazio del 14/12/1990 n.89.
5. In particolare nel centro urbano, i proprietari o detentori a qualsiasi titolo, dovranno curare tutte quelle norme igieniche, sanitarie ed acustiche, perché l'animale non limiti le libertà dei vicini (perdita di pelo o piume, rumore notturno, cattivi odori, rilascio di escrementi, ecc.)
6. Per evitare che siano sporcate aree pubbliche o private soggette ad uso pubblico, l'Amministrazione comunale, qualora sussistano adeguati motivi igienico sanitari dispone con ordinanza il divieto di accesso per cani o altri animali a dette aree.
7. Chi tiene un animale dovrà averne cura e rispettare le norme dettate per la sua tutela.
8. Gli animali, di proprietà o tenuti a qualsiasi titolo, dovranno essere fatti visitare da medici veterinari ogni qualvolta il loro stato di salute lo renda necessario.
9. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, di animali, dovranno accudirli e alimentarli secondo la specie e la razza alla quale appartengono.
10. A tutti gli animali di proprietà, o tenuti a qualsiasi titolo, dovrà essere garantita costantemente la possibilità di soddisfare le proprie fondamentali esigenze, relative alle loro caratteristiche anatomiche, fisiologiche e comportamentali.
11. E' vietato tenere cani ed altri animali all'esterno sprovvisti di un idoneo riparo. In particolare la cuccia dovrà essere adeguata alle dimensioni dell'animale, sufficientemente coibentata e dovrà avere il tetto impermeabilizzato; dovrà essere chiusa su tre lati ed essere rialzata da terra e al di sopra dovrà essere disposta un'adeguata tettoia; non dovrà, infine, essere umida, né posta in luoghi soggetti a ristagni d'acqua, ovvero in ambienti che possano risultare nocivi per la salute dell'animale.
12. Qualora l'animale con il suo comportamento libero sia di pericolo a se stesso od ad altri, il suo proprietario o il detentore a qualsiasi titolo, non deve, neanche momentaneamente e sia in aree pubbliche che private ad accesso pubblico, lasciarlo libero, o non custodito con le debite cautele, e neppure affidarne la custodia a persona inesperta.

Art.8 Maltrattamento di animali

1. E' vietato mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali e che contrasti con le vigenti disposizioni. È altresì vietato detenere gli animali in condizioni insostenibili per la loro natura, valutata secondo le loro caratteristiche anche etologiche e comunque in contrasto con le normative in vigore.
2. E' vietato tenere gli animali in spazi angusti e/o privi dell'acqua e del cibo necessario sia in termini quantitativi che qualitativi o sottoporli a rigori climatici tali da nuocere alla loro salute.
3. E' vietato tenere animali in isolamento. È altresì vietato tenere animali in condizioni di impossibile o comunque di difficile controllo quotidiano del loro stato di salute o privarli dei necessari contatti sociali tipici della loro specie.
4. E' vietato tenere animali d'affezione in terrazze o balconi per più di quattro ore giornaliere qualora le dimensioni non garantiscano gli spazi e le caratteristiche di cui al successivo art.20. Le terrazze o balconi devono avere comunque adeguata protezione dagli agenti atmosferici. È altresì vietato isolarli in rimesse o cantine oppure segregarli in contenitori o scatole, anche se poste all'interno dell'appartamento.
5. E' vietato detenere animali in gabbia ad eccezione di casi di trasporto e di ricovero per cure e ad eccezione di uccelli e piccoli roditori.
La detenzione in gabbia delle specie appartenenti all'avifauna selvatica, ivi comprese quelle destinate all'uso come richiamo per l'attività venatoria, è regolata dalle normative nazionali e regionali in vigore.
6. E' vietato addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse o costrizione fisica in ambienti angusti o poveri di stimoli che impediscono all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie.
7. Gli addestratori di animali a qualsiasi titolo, professionale o privato, dovranno fare immediata comunicazione di inizio della propria attività all'Amministrazione Comunale competente per territorio, da intendersi come luogo dove viene praticato l'addestramento. Gli addestratori già in attività al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento hanno tempo 60 giorni per presentare tale comunicazione. Inoltre dovrà essere fatta comunicazione per ciascun animale o gruppo di animali interessati all'addestramento e dovrà contenere gli estremi del proprietario dell'animale e tutti gli elementi atti ad identificare l'animale stesso.
8. E' vietata l'incivile pratica del combattimento tra animali.
9. E' vietato ricorrere all'addestramento di animali appartenenti a specie selvatiche ad eccezione di quanto previsto dalla L. 157/1992.
10. E' vietato utilizzare animali per il pubblico divertimento, ad eccezione degli spettacoli circensi o assimilabili, in contrasto alla normativa vigente ed in particolare a scopo di scommesse e combattimenti tra animali.
Sono vietate le mostre di animali fatte salve quelle patrocinate da enti od associazioni animaliste.
11. E' vietato il commercio e la detenzione o l'impiego a qualsiasi titolo di animali colorati artificialmente.
12. E' vietato trasportare o detenere animali, per qualsiasi periodo di tempo, chiusi nei cofani posteriori delle auto.
13. E' vietato trasportare animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza, ferite o danni fisici anche temporanei; gli appositi contenitori dovranno consentire la stazione eretta, ovvero la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi e con adeguata aerazione.
14. E' vietato condurre animali a guinzaglio tramite mezzi di locomozione in movimento.
15. È fatto assoluto divieto di allevamento, commercio e/o detenzione di tutte le specie animali, per fini di sperimentazione e vivisezione.
16. È vietato tenere animali in autoveicoli in sosta senza adeguato ricambio d'aria, apertura dei finestrini dovrà essere minimo di 6 cm su ambedue i lati. Per il periodo compreso fra il giorno 15 maggio ed il 30 settembre è assolutamente vietato tenere animali in autoveicoli in sosta al sole.

Art.9 Cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica autoctona

E' fatto divieto sul territorio comunale di molestare, catturare, detenere e commerciare le specie appartenenti alla fauna autoctona, fatto salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti che disciplinano l'esercizio della caccia, della pesca e delle normative sanitarie.

Art.10 Abbandono di animali

1. E' severamente vietato:

COMUNE DI ALBANO LAZIALE
Provincia di Roma
REGOLAMENTO PER LA DETENZIONE e TUTELA DEGLI ANIMALI

- abbandonare qualsiasi tipo di animali domestici;
 - abbandonare e/o immettere specie animali vertebrate od invertebrate, appartenenti alla fauna autoctona o esotica, in qualunque parte del territorio comunale e in qualsiasi tipologia di corpo idrico.
2. Sono fatti salvi i casi di liberazione o ripopolamento, eseguiti nel rispetto delle normative nazionali e regionali in vigore.
 3. Viene equiparato all'abbandono di cui al comma 1 il mancato ritiro, entro 60 giorni, di cani di proprietà catturati dai Servizi Veterinari delle ASL ed ospitati presso i canili sanitari.

Art.11 Avvelenamento di animali

1. Come prescritto dalle normative vigenti è severamente proibito, a chiunque spargere o depositare in qualsiasi modo, e sotto qualsiasi forma, su tutto il territorio comunale, alimenti contaminati da sostanze velenose o comunque preparati per causare danni fisici gravi o la morte, escludendo le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, che devono essere eseguite con modalità tali da non interessare e nuocere in alcun modo ad altre specie animali.
2. I medici veterinari, privati o operanti all'interno dell'Azienda Sanitaria Locale, sono obbligati a segnalare all'Amministrazione e nei casi previsti all'Autorità Giudiziaria tutti i casi di sospetto avvelenamento di animali di cui vengano a conoscenza. In detta segnalazione dovrà essere indicata la zona in cui gli avvelenamenti si sono verificati.

Art.12 Accesso degli animali ai servizi di trasporto pubblico

1. E' consentito l'accesso degli animali su tutti i mezzi di trasporto pubblico operanti nel Comune di Albano Laziale.
2. L'animale dovrà in ogni caso essere accompagnato dal padrone o detentore a qualsiasi titolo; per i cani è obbligatorio l'uso del guinzaglio e della museruola, e per i gatti il trasportino o gabbia.
3. Il proprietario, o detentore a qualsiasi titolo, che conduce animali sui mezzi di trasporto pubblico dovrà aver cura che gli stessi non sporchino o creino disturbo o danno alcuno agli altri passeggeri o alla vettura.
4. Non potranno essere trasportati sui mezzi di trasporto pubblico animali appartenenti a specie selvatiche di comprovata pericolosità.
5. Nel caso specifico del trasporto pubblico su taxi il detentore dell'animale deve comunicare preventivamente la presenza di animale al seguito. Il conducente del taxi ha la facoltà di rifiutare il trasporto di animali di grossa taglia; quelli di piccola taglia, quali ad esempio gatti e piccoli cani, sono ammessi al trasporto. Sono considerati di grossa taglia animali che misurano al garrese oltre 60 centimetri. Al fine di evitare disturbo al conducente, di sporcare gli interni dell'auto, o di provocare danni all'animale in caso d'incidente, è raccomandato l'uso della gabbia.

Art.13 Divieto di accattonaggio con cuccioli o animali non in buono stato di salute o maltrattati

E' fatto assoluto divieto di utilizzare animali di qualsiasi specie, età e/o condizione per la pratica dell'accattonaggio.

Gli animali rinvenuti nelle suddette circostanze saranno sottoposti a sequestro preventivo a cura degli organi preposti in collaborazione con il servizio veterinario dell'AUSL. I cani saranno condotti al canile municipale. Le spese di cattura e custodia sono a carico del contravventore.

Art.14 Divieto di offrire animali in premio, vincita, oppure omaggio

1. E' fatto assoluto divieto su tutto il territorio comunale di offrire animali in premio o vincita di giochi oppure in omaggio a qualsiasi titolo.
2. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alla divieto di cui al punto 1, viene disposta l'immediata sospensione dell'attività, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente regolamento.

Art.15 Esposizione di animali

1. E' fatto divieto agli esercizi commerciali con sede fissa di esporre al pubblico, per più di due ore giornaliere, animali in gabbie, recinti, vetrine o con altre modalità (ad esclusione dei volatili, e dei pesci in acquario di cui al successivo punto 3). A tal fine l'esercizio deve disporre di adeguati spazi o modalità per il riposo degli animali quando sia trascorso il periodo di esposizione.
2. Gli animali in esposizione, detenuti all'interno dell'esercizio commerciale per il tempo consentito, dovranno essere sempre riparati dal sole, oltre ad essere provvisti di acqua e di cibo.
3. L'esposizione di volatili all'esterno o all'interno degli esercizi commerciali fissi deve essere effettuata avendo cura che gli stessi siano riparati dal sole e dalle intemperie, oltre ad essere provvisti di cibo ed acqua, e siano collocati in gabbie le cui misure rispettino le prescrizioni del successivo art. 32 del presente regolamento.
4. Le attività commerciali ambulanti ed occasionali, inerenti la vendita e/o la mostra animali, hanno l'obbligo di tenere gli stessi in esposizione, protetti dal sole e dalle intemperie, fornendo loro il cibo e l'acqua necessari; nel caso che l'attività riguardi i volatili valgono anche le disposizioni di cui al successivo art. 32 relativo alle dimensioni delle gabbie.
5. Viene istituito il registro di entrata e uscita degli animali venduti negli esercizi commerciali; su tale registro, da tenere presso l'esercizio stesso e da presentare dietro richiesta degli agenti addetti al controllo, dovrà essere segnato ogni acquisto e/o vendita di animale, oltre all'indicazione dei dati del venditore e di quelli dell'acquirente, completi di indirizzo e numero di telefono fisso; i dati inerenti la vendita, suddivisi per specie animali, dovranno inoltre essere comunicati con riepilogo mensile agli uffici comunali competenti. L'istituzione del registro dovrà avvenire entro 15 giorni dalla data di approvazione del presente regolamento e dovrà essere riportato l'inventario degli animali presenti in tale giorno. Il registro prima del suo utilizzo deve essere vidimato in ogni pagina dagli uffici del Servizio "Igiene Ambientale".
6. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni di cui al punto 4 del presente articolo, viene disposta la chiusura o la sospensione dell'attività per l'intera giornata, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente regolamento.

Art.16 Divieto di spettacoli e intrattenimenti con l'utilizzo di animali

1. E' vietata, su tutto il territorio comunale, qualsiasi forma di spettacolo o di intrattenimento pubblico o privato, che contempili, in maniera totale oppure parziale, l'utilizzo di animali appartenenti a specie selvatiche ed esotiche.
2. E' vietata altresì qualsiasi forma di addestramento di animali finalizzata alle attività di cui al presente articolo.
3. Per quanto concerne gli animali di cui sopra, e' consentito l'attendamento esclusivamente a circhi nel rispetto dei requisiti prescritti dalla Commissione Ministeriale CITES, istituita presso il Ministero dell'Ambiente, con sua delibera del 10-05-2000, "Criteri per il mantenimento di animali nei circhi e nelle mostre viaggianti", emessa in ottemperanza della L. 426 del 9-12-1998.
4. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, nel caso si tratti di forme di spettacolo o di intrattenimento pubblico, viene disposta la sospensione immediata dell'attività, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente regolamento.

Titolo IV – Cani

Art.17 Detenzione

1. La detenzione e la custodia di cani è subordinata all'obbligo dell'iscrizione all'anagrafe canina, nonché al dovere di custodia (T.U.L.P.S. 27.07.019340 n.1265) e all'osservanza delle norme sulla profilassi contro la rabbia canina (D.P.R. 320/54 – L.R. 34/97).
2. Lo smarrimento o la morte dei cani devono essere segnalati tempestivamente al Servizio Veterinario della ASL competente per territorio, a cura dei proprietari o detentori a qualunque titolo dell'animale.
3. Gli animali lasciati incustoditi, potenziali pericolo per l'incolumità del cittadino, verranno catturati ed avviati presso le strutture di controllo sanitario ai sensi della L.R. 34/97. Viene fatta eccezione per i cani definiti "cani di quartiere" come tali riconosciuti dall'art. 9 della suddetta Legge Regionale.

Art. 18 Attività motoria e rapporti sociali

1. Chi tiene un cane dovrà provvedere a consentirgli, ogni giorno, l'opportuna attività motoria.
2. I cani tenuti in appartamento devono poter effettuare regolari uscite giornaliere.
3. I cani custoditi in recinto devono poter effettuare almeno due uscite giornaliere. Tale obbligo non sussiste qualora il recinto abbia una superficie di almeno otto volte superiore da quella minima richiesta dal successivo art. 20. La catena, ove necessaria, deve avere una lunghezza minima di mt.5 oppure di mt.3 se fissata tramite un anello di scorrimento ed un gancio snodabile ad una fune di scorrimento di almeno mt.5. (L.R. 34/97)

Art.19 Divieti

E' vietato:

1. Aizzare i cani o altri animali tra loro o contro le persone e, in qualunque modo, incitarli o impaurirli se non allo scopo della difesa;
2. Tenere a guardia di case, giardini, ecc, cani in libertà che abbiano istinti aggressivi;
3. L'uso del semplice laccetto intorno al muso dei cani in sostituzione della prescritta museruola.

Art.20 Dimensioni dei recinti

Per il cane custodito in recinto la superficie di base non dovrà essere inferiore a metri quadrati 15; ogni recinto non potrà contenere più di due cani adulti con gli eventuali loro cuccioli in fase di allattamento; ogni cane in più comporterà un aumento minimo di superficie di metri quadrati 6.

Art.21 Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche

1. Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico compresi i giardini e i parchi ad eccezione di quelli dove sia espressamente vietato mediante apposita segnaletica.
2. E' fatto obbligo di utilizzare il guinzaglio e, ove sia necessario, anche l'apposita museruola qualora gli animali possano determinare danni o disturbo agli altri frequentatori.
3. E' sempre vietato l'accesso ai cani in aree destinate e attrezzate per le aree giochi per bambini.

Art.22 Aree e/o percorsi destinati ai cani

1. Nell'ambito di giardini, parchi ed altre aree a verde di uso pubblico, saranno individuati, mediante appositi cartelli e delimitazioni, spazi destinati ai cani.
2. Negli spazi a loro destinati, i cani possono muoversi, correre e giocare liberamente, senza guinzaglio e museruola, sotto la vigilante responsabilità degli accompagnatori, senza determinare danni alle piante o alle strutture presenti.
3. Anche in tali aree si applicano gli obblighi previsti dall'art.24 del presente regolamento.

Art.23 Accesso negli esercizi pubblici

1. I cani, accompagnati dal padrone o detentore a qualsiasi titolo, hanno libero accesso, nei modi consentiti dal punto 2 del presente articolo, a tutte le attività commerciali salvo quelle per cui è previsto il divieto dalle norme esistenti.
2. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, che conducono gli animali nelle attività commerciali dovranno farlo usando sia guinzaglio che museruola, avendo inoltre cura che non sporchino e che non creino disturbo o danno alcuno.
3. Viene concessa la facoltà di non ammettere gli animali al proprio interno a quegli esercizi pubblici che predispongano appositi ed adeguati strumenti di accoglienza, atti alla custodia degli animali durante la permanenza dei proprietari all'interno dell'esercizio stesso.

Art.24 Obbligo di raccolta degli escrementi

1. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo degli animali, hanno l'obbligo di raccogliere gli escrementi prodotti dagli stessi sul suolo pubblico, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro del luogo.
2. L'obbligo di cui al presente articolo sussiste per qualsiasi area pubblica o di uso pubblico (via, piazza, giardino od altro) dell'intero territorio comunale.
3. L'obbligo di cui al presente articolo sussiste anche in aree private recintate dove gli escrementi devono essere rimossi almeno giornalmente.
4. Onde facilitare il controllo della possibilità di raccolta degli escrementi, nelle aree di cui al punto 2 del presente articolo i detentori dei cani hanno l'obbligo di detenere i mezzi idonei per la raccolta degli escrementi, rendendoli ben visibili sul guinzaglio.
5. Gli obblighi previsti dal presente articolo non si applicano ai disabili non vedenti o comunque portatori di handicap che non ne consenta l'osservanza.

Titolo V – Gatti

Art.25 Definizione dei termini usati nel presente titolo

1. Per "gatto libero" si intende un animale che vive in libertà, di solito insieme ad altri gatti.
2. Per "colonia felina" si intende un gruppo di gatti che vivono in libertà e frequentano abitualmente lo stesso luogo.
3. La persona che si occupa della cura e del sostentamento delle colonie di gatti che vivono in libertà è denominata "gattaio" o "gattaia", ed entrambi successivamente citati negli articoli del presente Regolamento con la dizione unica di "gattaia".

Art.26 Proprietà dei gatti liberi

I gatti liberi che vivono nel territorio comunale appartengono al Patrimonio Indisponibile dello Stato.

Art.27 Compiti dell'Azienda Sanitaria

1. L'Azienda Sanitaria provvede, in collaborazione con il Comune ed in base alla normativa vigente, alla cura e sterilizzazione dei gatti liberi reimmettendoli in seguito all'interno della colonia di provenienza.
2. La cattura dei gatti liberi, per la cura e la sterilizzazione, potrà essere effettuata sia dall'Azienda Sanitaria, in collaborazione con il Comune e le associazioni di volontariato, che dalle gattaie o da personale appositamente incaricato dall'Amministrazione Comunale.

Art.28 Cura delle colonie feline da parte delle gattaie

1. Il Comune riconosce e tutela l'attività benemerita dei cittadini che, come gattaie, si adoperano per la cura ed il sostentamento delle colonie di gatti liberi; le stesse gattaie dovranno essere iscritte in apposito registro depositato presso il Servizio "Igiene Ambientale" del Comune e dotate di apposito tesserino di riconoscimento.
2. Alla gattaia deve essere permesso l'accesso, al fine dell'alimentazione e della cura dei gatti, a qualsiasi area di proprietà pubblica dell'intero territorio comunale.
3. L'accesso delle gattaie a zone di proprietà privata è subordinato al consenso del proprietario.

Art.29 Colonie feline

1. Le colonie feline sono tutelate dal Comune di Albano Laziale che, nel caso di episodi di maltrattamento, procede a querela nei confronti dei responsabili secondo quanto disposto dall'art. 727 del Codice Penale.

COMUNE DI ALBANO LAZIALE
Provincia di Roma
REGOLAMENTO PER LA DETENZIONE e TUTELA DEGLI ANIMALI

2. Le colonie feline che vivono all'interno del territorio comunale sono censite dal Comune in collaborazione con l'Azienda Sanitaria, le associazioni ed i singoli cittadini. Tale censimento deve essere regolarmente aggiornato sia al riguardo del numero dei gatti che delle loro condizioni di salute.
3. Le colonie di gatti liberi non possono essere spostate dal luogo dove abitualmente risiedono; eventuali trasferimenti potranno essere effettuati in collaborazione con la competente Unità Operativa dell'Azienda Sanitaria, sentita l'eventuale gattaia, ed esclusivamente per comprovate e documentate esigenze sanitarie.

Art.30 Alimentazione dei gatti

1. Le gattaie potranno, in accordo con quanto previsto con la L.179/02 e previa autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale, rivolgersi alle mense delle scuole comunali per il prelievo di avanzi alimentari da destinare all'alimentazione dei gatti, oppure ad altre forme di approvvigionamento alimentare che potranno essere successivamente istituite allo stesso scopo.
2. Gli uffici competenti del Comune sono tenuti, in caso di appalto esterno del servizio mensa nelle scuole, ad inserire la fornitura di cui al comma precedente nel relativo capitolato d'appalto.
3. I residui e le eccedenze derivanti dalle preparazioni nelle cucine di qualsiasi tipo di cibi solidi, cotti e crudi, non entrati nel circuito distributivo di somministrazione, possono essere destinati alle strutture di ricovero di animali da affezione di cui alla Legge 281/1991 e successive modificazioni; a tale scopo i gestori delle suddette cucine offrono la massima collaborazione possibile alle richieste in tal senso formulate da gattaie e da personale volontario in genere che si occupa della tutela degli animali e della gestione delle citate strutture di ricovero di animali da affezione.
4. Le gattaie, e qualsiasi altro cittadino che provvede all'alimentazione anche saltuaria dei gatti, sono obbligati a rispettare le norme per l'igiene del suolo pubblico evitando la dispersione di alimenti e provvedendo dopo ogni pasto alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati.

Titolo VI – Volatili

Art.31 Detenzione di volatili

1. I volatili, per quanto riguarda le specie sociali, dovranno essere tenuti almeno in coppia.
2. Per i volatili detenuti in gabbia, le stesse non potranno essere esposte a condizioni climatiche sfavorevoli ed i contenitori dell'acqua e del cibo all'interno della gabbia dovranno essere sempre riforniti.

Art.32 Dimensioni delle gabbie

1. Al fine di garantire lo svolgimento delle funzioni motorie connesse alle caratteristiche etologiche dei volatili le gabbie dovranno essere provviste di posatoi ed accessori idonei alle singole specie contenute. Sono individuate le dimensioni minime che devono avere le gabbie che li accolgono:
 - a) per uno, e fino a due esemplari adulti: due lati della gabbia dovranno essere di cinque volte, ed un lato di tre, rispetto alla misura dell'apertura alare del volatile più grande;
 - b) per ogni esemplare in più le suddette dimensioni devono essere aumentate del 30%.
2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei casi inerenti viaggi a seguito del proprietario o il trasporto e/o il ricovero per esigenze sanitarie.
Per gli esemplari di avifauna selvatica appartenente alle specie cacciabili le dimensioni minime delle gabbie non possono comunque essere inferiori a quelle stabilite dalla Regione Toscana con Regolamento Regionale n. 34/02.

Titolo VII – Animali Acquatici

Art.33 Detenzione di specie animali acquatiche

COMUNE DI ALBANO LAZIALE
Provincia di Roma
REGOLAMENTO PER LA DETENZIONE e TUTELA DEGLI ANIMALI

Gli animali acquatici appartenenti a specie sociali dovranno essere tenuti almeno in coppia od in quantità superiore richiesta dalla specie. È fatto assoluto divieto di esporre e/o detenere crostacei di ogni specie fuori dalle vasche provviste di acqua.

Art.34 Dimensioni e caratteristiche degli acquari

1. Il volume dell'acquario non dovrà essere inferiore a due litri per centimetro della somma delle lunghezze degli animali ospitati ed in ogni caso non dovrà mai avere una capienza inferiore a 30 litri d'acqua.
2. E' vietato l'utilizzo di acquari sferici o comunque con pareti curve.
3. In ogni acquario devono essere garantiti il ricambio, la depurazione e l'ossigenazione dell'acqua, le cui caratteristiche chimico-fisiche e di temperatura devono essere conformi alle esigenze fisiologiche delle specie ospitate.

Titolo VIII – Animali per auto-consumo

Art.35 Detenzione

1. Il numero di animali da cortile che è possibile detenere per auto-consumo e non soggetto ad autorizzazione per l'esercizio non può essere superiore a 30 capi;
2. in caso di suini può essere detenuto n.1 capo per nucleo familiare residente nel luogo e comunque al massimo n.2 capi;
3. nelle zone diverse da quelle definite dal P.R.G. come "centro abitato, agricola, industriale e artigianale", possono essere tenuti soltanto gli animali per auto-consumo;
4. Le strutture di ricovero debbono soddisfare i seguenti requisiti:
 - a. autorizzazione edilizia;
 - b. distanza minima di mt.5 dal confine, comprese le relative pertinenze (mangiatoie, abbeveratoi, ecc.);
 - c. pavimentazione lastricata con materiali impermeabili e regolari scoli, aria e luce sufficiente;
 - d. ampiezza adeguata in relazione al numero e alla specie degli animali che vi saranno ricoverati;
 - e. mangiatoie, abbeveratoi, ecc, realizzati con materiali di facile lavatura e disinfezione;
 - f. essere tenute con la maggiore pulizia possibile, curando in modo particolare il lavaggio delle pavimentazioni.
 - g. i detentori devono inoltre dimostrare di aver effettuato almeno n.1 intervento di disinfezione delle strutture di ricovero e dell'area circostante ogni TRE mesi.

Titolo IX – Disposizioni Finali

Art.36 Inumazione di animali

1. Al fine di consentire a quanti hanno curato il proprio animale di affezione nel corso della sua vita di avere la possibilità di mantenere un legame affettivo con l'animale posseduto, i servizi competenti della ASL ed il Comune possono autorizzare associazioni o privati a destinare, in ottemperanza alla normativa in materia cimiteriale, appezzamenti di terreno recintati a cimiteri per animali.
2. I campi comuni destinati alla sepoltura per inumazione sono ubicati al di fuori del centro urbano, in suolo idoneo sotto i seguenti aspetti:
 - per struttura geologica e mineralogica;
 - per le proprietà meccaniche e fisiche del terreno;
 - per il livello della falda freatica.
3. Ciascuna fossa è scavata a profondità tale da assicurare una distanza inferiore a m.1,50 tra la faccia superiore del contenitore e il piano di campagna; la fossa è colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al contenitore e quella affiorata dalla profondità sia alla superficie.
4. Per le inumazioni è consentito esclusivamente l'uso di contenitori a chiusura ermetica in legno o altro materiale biodegradabile.

COMUNE DI ALBANO LAZIALE
Provincia di Roma
REGOLAMENTO PER LA DETENZIONE e TUTELA DEGLI ANIMALI

5. Nei colombari destinati alla tumulazione ogni contenitore è posto in loculo (o tumulo o nicchia) separato, scavato in roccia compatta o costruito con buona opera muraria, intonacato all'interno con cemento.
6. Per l'inumazione e la tumulazione degli animali racchiusi in contenitori è richiesto il certificato rilasciato dal medico veterinario curante che attesti l'assenza di malattie infettive o parassitarie di cui agli artt. 1 e 5 del D.P.R. 320/54.
7. Quando la morte è dovuta a una delle malattie infettive diffuse di cui al comma precedente, la carogna è incenerita presso idonea struttura autorizzata e il trasporto avviene secondo le normative vigenti relative ai rifiuti sanitari pericolosi.
8. Le ceneri derivanti dall'incenerimento di ciascun animale sono raccolte in apposita urna cineraria riportante all'esterno le generalità del proprietario con le caratteristiche segnaletiche dell'animale. Le urne cinerarie possono essere collocate in colombario presso i cimiteri per animali oppure consegnate al proprietario dell'animale.
9. Gli addetti all'impianto cimiteriale sono dotati di mezzi di protezione personale e soggetti ai controlli e ai provvedimenti profilattici previsti dalle vigenti norme per la protezione dei lavoratori dai rischi biologici, fisici e chimici.
10. La gestione dell'impianto cimiteriale è dotata di registro, vidimato annualmente in ogni sua pagina dall'Azienda USL, che riporta per ogni animale il tipo di animale, il proprietario, la data di accettazione, il punto di inumazione o tumulazione; le certificazioni veterinarie acquisite sono allegate al registro.
11. Il turno di esumazione non è inferiore a 10 anni; il terreno liberato, fatte salve eventuali necessità di rigenerazione, è utilizzabile per nuove tumulazioni.
12. I rifiuti da esumazione e da estumulazione e quelli prodotti da altre attività cimiteriali, sono smaltiti con le modalità previste dalle normative in vigore.
13. La vigilanza sull'impianto cimiteriale è esercitata dall'Azienda USL, la quale, in caso di inosservanza delle presenti norme, oltre a proporre al Comune gli eventuali provvedimenti amministrativi, provvede alla irrogazione della sanzione amministrativa prevista dall'art.344 del Testo Unico leggi sanitarie.
14. Alla destinazione ad altro uso di un terreno adibito a cimitero per animali si applica la normativa sulla dismissione dei cimiteri.

Art.37 Smaltimento dei rifiuti di origine animale e carcasse

1. Ai fini del loro smaltimento, le deiezioni animali e gli scarti animali inclusi nella categoria di "rifiuti provenienti da produzione, trattamento e preparazione di alimenti in agricoltura, orticoltura, caccia, pesca e acquicoltura", anche relativamente alle fasi che precedono l'eventuale utilizzo degli scarti per la produzione di alimenti per animali, sono disciplinati dal D. Lgs. 22/97.
2. Lo smaltimento delle carcasse e degli altri rifiuti di origine animale, come individuati dal D. Lgs. 508/1992, è disciplinato dallo stesso decreto e successive modifiche e integrazioni.
3. I rifiuti animali "a basso rischio" possono essere destinati alla produzione di alimenti per animali, nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. 508/92 e al D.M. 26/03/1994.
4. I rifiuti animali "ad alto rischio", possono essere eliminati tramite incenerimento o sotterramento nei casi previsti dall'art. del D. Lgs. 508/92.
5. Le carcasse e i rifiuti prodotti dagli stabilimenti sperimentali, di diagnosi e cura animale sono classificati "rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo" ai sensi del D. Lgs. 22/97 e sono pertanto smaltiti con le modalità prescritte dal D.M. n.219/2000.
6. Alle inosservanze al presente articolo sono applicate le sanzioni previste dalle relative normative.

Art.38 Sanzioni

Ai sensi dell'art.16 della Legge n.3 del 16/01/2003, salvo diverse disposizioni di legge e fatte salve in ogni caso le eventuali responsabilità penali in materia, per le violazioni delle disposizioni del presente regolamento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 Euro a 500 Euro.

Art.39 Vigilanza

COMUNE DI ALBANO LAZIALE
Provincia di Roma
REGOLAMENTO PER LA DETENZIONE e TUTELA DEGLI ANIMALI

Sono incaricati di far rispettare il presente regolamento gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, tutte le forze di Polizia, le guardie zoofile, le guardie giurate volontarie appartenenti alle associazioni animaliste e di protezione ambientale e venatorie volontarie nonché ad ogni altro soggetto a cui il Comune o le normative in vigore riconoscano tale facoltà.

Art.40 Incompatibilità ed abrogazione di norme

Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento decadono tutte le norme con esso incompatibili eventualmente contenute in altre disposizioni comunali.

Art.41 Norme transitorie

Per quanto previsto dall'art.20 punto 1, ed al fine di consentire la regolarizzazione dei recinti esistenti, la norma sarà applicabile dopo quattro mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Art.42 Entrata in vigore

Il presente Regolamento entrerà in vigore ai sensi di quanto previsto dallo Statuto del Comune di Albano Laziale.